



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali

Decreto n. 485
Protocollo n. 108721
Del 2021

IL DECANO

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 recante *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica* e successive modifiche;

VISTO l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n.168 recante *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica* e successive modifiche;

VISTO l'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e successive modifiche;

VISTO l'art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 1680 prot. N. 207006 del 30 novembre 2018;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2015 con il quale il Prof. Luigi Dei è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il periodo accademico 2015/2021;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 2 comma 1 lett. d) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e dell'art. 11 comma 4 del vigente Statuto d'Ateneo, la durata della carica di Rettore è prevista per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

VISTO il Titolo II Capo I del Regolamento Generale di Ateneo di cui al D.R. n. 991 prot. n.134679 del 16 settembre 2020, che disciplina le elezioni del Rettore unitamente allo Statuto, ed in particolare l'art. 18 che prevede che la scelta della modalità di voto telematica o cartacea venga definita nel decreto di indizione su proposta del Direttore Generale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA Affari Generali e Legali

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A04814) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che, da ultimo, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 al 30 aprile 2021 e dell'approvazione del Decreto Legge "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;*

VISTO il Decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 recante *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

VISTO il protocollo Anticontagio SARS- Cov2, aggiornato al 7 settembre 2020 adottato con Decreto del Direttore dell'Università degli Studi di Firenze n.1002/2020;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23 febbraio 2021 con la quale viene adottata la " *Disciplina straordinaria e provvisoria circa le modalità di voto per la elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027*";

PRESO ATTO della proposta del Direttore Generale di far svolgere l'elezione con modalità telematica, in modo da garantire la corretta identificazione dell'elettore, nonché la sicurezza, l'anonimato e la segretezza del voto espresso;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

VISTA la nota, prot. n.52987 del 10/02/2021, inviata al MUR onde partecipare il suddetto Ministero della scelta, similmente a quella fatta in precedenza da altri atenei, quali Roma La Sapienza, Genova e Cagliari, di svolgere l'elezione per la carica di Rettore attraverso un sistema di voto elettronico a distanza;

RITENUTO, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19, di adottare una procedura telematica da svolgersi tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica in grado di garantire la personalità, la libertà e la segretezza del voto;

VISTO il Decreto del Decano n. 340, prot.n.83044 del 2 marzo 2021 con il quale veniva indetta l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027, ed in particolare l'art.5 relativo alla presentazione delle candidature;

VISTA l'Ordinanza 26 marzo 2021 del Ministero della Salute contenente "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta*" (G.U. Serie Generale , n. 75 del 27 marzo 2021), con la quale la Regione Toscana è stata collocata nella c.d. "Zona rossa";

RITENUTO OPPORTUNO precisare, anche alla luce della suddetta ordinanza, che anche le sottoscrizioni a sostegno delle candidature possono essere apposte con firma digitale certificata da soggetto iscritto all'apposito elenco tenuto dal CNIPA

D E C R E T A

L'art. 5 del Decreto del Decano n. 340, prot.n.83044 del 2 marzo 2021 con il quale veniva indetta l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021-2027, è sostituito dal seguente:

Art. 5 (Presentazione candidature)

Le candidature devono essere presentate al Decano - per il tramite dell'Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali **dal giorno 2 aprile 2021 e fino alle ore 13.00 del giorno 4 maggio 2021.**

La candidatura deve essere presentata in forma scritta unitamente alle linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel governo dell'Università. A pena di inammissibilità ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 80 membri del corpo elettorale; la sottoscrizione può avvenire digitalmente anche con firma digitale certificata da



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA Affari Generali e Legali

soggetto iscritto all'apposito elenco tenuto dal CNIPA. Per agevolare il controllo della autenticità delle firme a ogni candidatura sono allegati, in fotocopia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori. Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura. La candidatura deve, altresì, essere accompagnata dalle dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico.

L'Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione Elettorale Centrale.

Il plico contenente la documentazione di cui sopra deve essere indirizzato al Decano dei Professori Ordinari - Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze; sulla busta deve essere indicata la dicitura "Contiene candidatura per elezione del Rettore" e deve pervenire, entro i termini previsti, secondo una delle seguenti modalità:

- con consegna a mano, presso Università degli Studi di Firenze – Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali- Via G. Capponi, 7 - Firenze, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In questo caso, la candidatura, le relative linee programmatiche e le dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico devono essere sottoscritte con firma autografa e la data di ricezione presso l'Ateneo è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale dell'Ateneo addetto al ricevimento;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC **personale**, una e-mail all'indirizzo ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it. L'invio tramite PEC deve contenere: la scansione della candidatura, delle relative linee programmatiche e delle dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico, sottoscritte dal titolare della PEC, nonché le sottoscrizioni a sostegno della candidatura accompagnate dalle scansioni dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità del candidato, in alternativa la candidatura, le linee programmatiche, le dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico, oltre alle firme a sostegno dei candidati, possono essere sottoscritte digitalmente con firma digitale certificata da soggetto iscritto all'apposito elenco tenuto dal CNIPA

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Fuori dalle ipotesi di invio della domanda a mezzo PEC, nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni relative alla procedura elettorale e ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati, ai



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
Affari Generali e Legali

sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità di gestione del presente procedimento.

Firenze, 31.03.2021

f.to Il Decano
(Prof. *Paolo Cappellini*)